



COMUNE DI PINASCA

PROVINCIA DI TORINO

Via Nazionale, 19 - C.A.P. 10060 * Tel. 0121-80.07.12/80.09.16 * Fax 0121-80.00.49

P.IVA 01485660011 - C.F. 85003250017

Ordinanza n. 29 del 05/12/2014

DISCIPLINA DELL' ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

IL SINDACO

Premesso che la disciplina normativa delle attività di acconciatore e di estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con la Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha previsto tra l'altro l'abolizione del criterio di distanza minima tra esercizi o di parametri numerici prestabiliti, l'avvio dell'attività attraverso la presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e l'eliminazione dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/11/2014, n. 42, di approvazione del nuovo regolamento comunale afferente alle attività in oggetto, nel quale è fatto espresso rinvio all'adozione di apposita ordinanza sindacale per quanto concerne la disciplina degli orari delle attività;

Richiamato l'art. 12, c. 2, del succitato regolamento, che dispone: *"L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni"*;

Richiamato l'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore e di estetista è stabilito come segue:

1. Ciascun esercizio determina liberamente l'orario di apertura nelle giornate comprese dal lunedì al sabato.
Tale orario non deve superare le 9 ore nei giorni dal lunedì al giovedì e le 10 ore e mezza nei giorni di venerdì e sabato e deve essere compreso tra le ore 8.00 e le ore 21.00.
È possibile effettuare l'orario continuato, senza interruzione a metà giornata.
Per l'ultimazione del lavoro in corso, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza oltre l'orario comunicato, di mezz'ora per le attività di acconciatore e di un'ora per le attività di estetista.
2. È obbligatoria la chiusura nei giorni di domenica e in quelli festivi. Nel caso che le festività cadano di sabato, è consentita l'apertura dal mattino fino alle ore 13.00, ove prevista nell'orario di attività.
3. È fatta salva la possibilità, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale, di consentire l'apertura facoltativa nei giorni di domenica o festivi, in occasione di particolari eventi, in eccedenza all'orario normale o a quanto previsto nel punto precedente.
4. Ciascun esercizio deve effettuare un orario settimanale di apertura minimo di 35 ore e massimo di 48 ore.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.



COMUNE DI PINASCA

PROVINCIA DI TORINO

Via Nazionale, 19 - C.A.P. 10060 * Tel. 0121-80.07.12/80.09.16 * Fax 0121-80.00.49

P.IVA 01485660011 - C.F. 85003250017

6. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi della vigente normativa.

Sono fatte salve le comunicazioni di orario adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

Il presente provvedimento sostituisce l'Ordinanza n. 27 del 12/11/2002.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).



Il Sindaco
Roberto Rostagno